

Numero della proposta

93

17

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da / Deputato Cannella

nella tornata del 20. Maggio 1867

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

3. 4. 5. 8. 9.

Uffizi che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera 25. Maggio 1867.

" dello sviluppo

" della presa in considerazione



119

La discussione avvenuta nella Camera della
Lanura del 16 maggio intorno all'art^o 3^o della
legge del 25 giugno 1866 riserva i sollecitti
Cattolice i notizi, cui quali sono stati giunti
a presentare l'attuale progetto di legge.

Le persone di coloro che ritrarono ~~detta~~^{la} legge potranno essere in mente di concordare
costituzionalità di essa entro il più breve
miseria del 25 e più religiosi fra i quali, con
parte degli ordini mendicanti, hanno sostenuto
contro ogni previsione in questo merito
una più grande commiserazione mostrata per la
maggior parte da famiglie povere, esse quindi
Dopo lungo distacco non possono aver fatto a posto
tamento, privati i menzionati della facoltà di
stemsinare le posti perfino a dimostrare irregularità
per non essere proceduti al sacro ministero,
appresi indubbiamente di mezzo, non possono co-
sere ritorni dalla posizione in cui giacciono per
effetto della interpretazione data all'art^o 3^o della
citata legge se non merita provvedimento
legislativo che la giustizia e l'umanità consi-
gliano e che perciò si spera voglia essere al più
presto sanzionato.

Progetto di legge

Art^o 1^o A tutti i cattolici religiosi che operarono fatto
la loro professione nell'età prescritta dai sacer-
doti canonici, ma prima però di questa solita. Con le
leggine esiste per questa fatta nelle provincie
romane ancora soggette al dominio pontificio,
è stata negata la pensione che l'art^o 3^o della

legge del 7 Luglio 1866 consentendo ai membri
delle varie corporazioni religiose l'istituzione
damente concessi per l'anno appagamento di
titolo di alimenti di lire 250 se facenti parte
di famiglia di lire 1440 dell'età di anni 60 in su
e di lire 96 se hanno meno.

Art. 9^o.

Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 della
citata legge del 7 luglio 1866 sono applicabili
anche agli individui contemplati nella presente.
Art. 10^o.

L'appagamento cui sopra non si concederà
per vero se però ogni qual volta risulterà
avere il religioso per privato patrimonio o
altrimenti un reddito certo e stabile quale ad
esso.

Art. 11^o

Il secondo appagamento verrà dal 10 gennaio

1867.

all'origine Camilla Depudat ed altri 14
Deputati.